Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 6 ***"Affari legali,Contenzioso, Ufficio Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.)"***
Tel. 091 7077297
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 13669 del 07.10.2020 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Bagheria - Riscontro a richiesta di parere prot. n. 12654 del 15/09/2020 – Quesito applicazione L.R. n. 19/2020

Trasmissione via PEC

Al Comune di **Bagheria**
direzione9@comunebagheria.telecompost.it

Con nota prot. 49322 del 14/09/2020, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento in data 15/09/2020 al n. 12654, codesto Comune ha richiesto un parere in merito all'applicazione della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, inerente, in particolare, agli artt. 53 e 18.

In merito, si ritiene di poter fornire osservazioni di carattere generale.

La legge regionale del 13 agosto 2020, n.19, pubblicata nella GURS il 21/08/2020 n. 44, all'art. 53, comma 1, recita *"I piani territoriali ed urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente".*

La circolare n. 1/2020, prot. n. 13076 del 24/09/2020, *" LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020 N. 19 "Norme per il governo del territorio" – AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 1.",* trasmessa a tutti i Comuni dell'Isola e pubblicata nel sito web di questo Dipartimento, ha chiarito che "*Rientrano nella nozione di "piani urbanistici" richiamati dalla norma, (...) anche tutti i piani attuativi delle previsioni degli stessi o in variante, siano essi di iniziativa pubblica che privata.*
Con particolare riguardo alla parola "depositati" si ritiene che, per rispondere all'esigenza di non vanificare i complessi iter procedurali già avviati e conclusi nella fase istruttoria alla data di entrata in vigore della legge (21 agosto 2020), è richiesta l'assunzione della documentazione prevista al protocollo dell'ente competente o è necessaria l'attestazione del commissario ad acta nominato che ne attesti l'ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa previgente."

Alla luce di quanto sopra riportato, i piani depositati da privati cittadini prima dell'entrata in vigore della LR 19/2020 dovranno essere conclusi secondo il procedimento di formazione della normativa previgente.

Di contro, per i piani attuativi depositati al Comune in data successiva all'entrata in vigore della sopra citata L.R. n.19/2020, nella considerazione che la stessa all'art.55 ha abrogato la L.R. 27 dicembre 1978, n.71, la procedura di formazione e approvazione degli stessi dovrà essere quella prevista dalla legge in vigore alla data del deposito al Comune.

Per quanto riguarda la questione inerente alle varianti parziali al PRG vigente, per le quali, come specificato da codesto Comune nella nota che si riscontra, *"l'Amministrazione ha emanato, in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 19/2020, Atto di indirizzo"* si ribadisce quanto espresso nella citata circolare n. 1/2020, che considera, per i piani o le varianti di cui all'art. 53, comma 1, L.R. n.19/2020, atto di deposito *"l'assunzione della documentazione prevista al protocollo dell'ente competente"* o *"l'attestazione del commissario ad acta nominato che ne attesti l'ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa previgente."*. Pertanto, le varianti parziali, in fase di progettazione e non ancora depositati al Segretario Generale dovranno seguire le procedure di cui alla L.R. n.19/2020.

In merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando quanto sopra rappresentato riguardo le suddette varianti parziali, si ritiene che sia indubbia l'applicazione dell'art.18, comma 10, della L.R. 19/2020, nella considerazione che la stessa legge individua ciascun Comune, quale Autorità Competente per la valutazione dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

Il Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio